

cui l'ultimo alinea si riferisse ad un tempo al 2° e al 3° alinea; chè se la redazione restasse come è, dopo intercalato il paragrafo 3 tra il 2° e l'ultimo alinea, quest'ultimo alinea verrebbe a non più riferirsi al paragrafo 2, ma solo al 3°, proposto dal deputato Scalini.

Quindi prego la Commissione, in caso di adozione, che voglia combinare una redazione per la quale il disposto dell'ultimo paragrafo si riferisca al 2° ed al 3°.

PRESIDENTE. Domando al commissario regio se accetta questa modifica.

MANNA, commissario regio. Vorrei pregare l'onorevole Scalini a spiegarsi meglio, perchè non abbiamo bene capito il suo concetto.

SCALINI. I rivenditori, specialmente del sale, ricevono un indennizzo per prezzo di trasporto dal magazzino al luogo di loro rivendita, e questo indennizzo varia in ragione delle distanze. Quelli che si trovano ad una distanza maggiore hanno un indennizzo maggiore, quelli che sono più vicini hanno un indennizzo minore. Che cosa succede in pratica? Ricevendo un indennizzo maggiore comperano una quantità di sale superiore al consumo che hanno, e lo rivendono a quelli che hanno il loro negozio più vicino al magazzino; così lucrano quella piccola differenza d'indennizzo; questo succede in pratica.

Io credo che ciò sia una contravvenzione, poichè ciascun rivenditore degli oggetti di privativa è già stabilito dalla legge che deve approvvigionarsi presso il magazzino e non può approvvigionarsi per fare una rivendita da un altro rivenditore. Io credo che questo sia abbastanza espresso nella legge.

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che il maggior prezzo di trasporto di questo sale dal negozio di chi sta più lontano al negozio di chi è più vicino, sia una spesa la quale compensa questa maggior indennità data a quello che sta più lontano.

L'indennità che si dà al rivenditore di sale che sta più lontano dal magazzino m'immagino che non sia altro che il prezzo del trasporto di codesto sale. Ora io non capisco come chi, per esempio, abbia un franco di più perchè dovette trasportare il sale ad una distanza più grande, abbia a trovare il suo tornaconto nel vendere questo sale a chi è ad una distanza tale da dovere spendere un franco per riportarlo là. Mi pare quindi che non istia quanto annunciava l'onorevole Scalini.

SCALINI. Lo rivende, lo depone, lo lascia presso il negozio più vicino prima di trasportarlo alla propria casa.

SANGUINETTI. Mi pare che l'onorevole ministro non abbia inteso il caso esposto dall'onorevole Scalini.

Se mi permette, io lo concreto. Sarebbe, a modo di esempio, il caso di due gabelotti, di cui l'uno disti un miglio e l'altro cinque miglia dal magazzino; colui che è distante cinque miglia dal magazzino e che smaltisce, per esempio, cinque quintali per settimana, invece di cinque ne prende dieci, e di questi una metà la porta al proprio gabelotto, l'altra metà la cede al gabelotto più vicino, facendosi però pagare dall'amministrazione l'ammontare di una parte del trasporto non avvenuto corrispondente nel caso ipotetico alla distanza che passa dal gabelotto più vicino al banco a quello più distante.

È evidente che in questo modo possono due gabelotti intendersi fra loro e danneggiare la finanza.

Si è questa la frode che l'onorevole Scalini vorrebbe fosse punita, e per la quale ha presentato il suo emendamento che parve sia da adottarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gadda.

GADDA. Voleva soltanto osservare che il caso intorno a cui si ragiona cadrebbe sotto l'applicazione del numero 4 dell'articolo 14, il quale stabilisce appunto che debbano i rivenditori comperare al magazzino, ed in questo caso non comprenderebbero al magazzino.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

MANNA, commissario regio. Mi pare che in queste parole precisamente sta la risposta; è detto che i rivenditori debbono sempre provvedersi al magazzino. Ora il caso che prevede l'onorevole Sanguinetti sarebbe propriamente la violazione di questo principio; egli vorrebbe contemplare il caso in cui un rivenditore non comprasse direttamente dal magazzino, ma da un altro rivenditore, il quale, calcolando sulle differenze tra la maggiore o minore distanza, lasciasse per via il genere, per profittare di quelle differenze.

Non occorre adunque altra indicazione, essendo facile il richiamare alla memoria l'articolo precedente, e dire a colui che ha acquistato il genere per via, che egli ha violato la legge avendo acquistato da altri che dal magazzino.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Susani.

SUSANI. Da ciò che fu detto emerge, secondo me, che oltre la necessità di applicare la legge sopra i contravventori, ai quali faceva allusione l'onorevole deputato Scalini, se non erro, l'amministrazione delle gabelle deve farsi carico d'impedire in un altro modo (che essa ha direttamente in mano) che questo succeda.

Se la cosa può aver luogo, perchè ha luogo?

Perchè la retribuzione, lo sconto accordato in proporzione della distanza eccede la compensazione delle spese che incontra chi va al magazzino più da lontano a pigliare il sale.

Mi pare che, se si avesse cura di limitare quell'indennizzo a ciò che rappresenta puramente la spesa, l'inconveniente non succederebbe. Quindi vorrei che di ciò si facesse carico l'amministrazione delle gabelle.

PRESIDENTE. Il deputato Scalini ha la parola.

SCALINI. Nel mio emendamento io non parlo che della penalità, non ho messo in dubbio che la contravvenzione vi sia, anzi mi sembra di avere chiaramente espresso che cadeva sotto la sanzione dell'articolo 14, ma non vi è penalità stabilita, quindi, secondo me, resterebbe dubbia l'applicazione della pena.

GUERRIERI. Domando la parola.

Mi pare che questa discussione troverebbe la sua sede all'articolo 25, il quale tratta delle contravvenzioni che si fanno dai rivenditori. Qui non è questione che del contrabbando, al quale non sarebbe assimilabile il fatto accennato nell'emendamento. Quindi io dimando che sia rimandato a quell'articolo.

PRESIDENTE. Mi sembra veramente ragionevole che questa proposta si rimandi all'articolo 25 dello schema del Ministero (26 della Commissione); per conseguenza, se non si fa opposizione, l'articolo 19 si intenderà approvato. . .

LEOPARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 19?

LEOPARDI. Sì. Credo che bisognerà mutare i numeri degli articoli.

PRESIDENTE. Questo è inteso che si farà.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo 19?

SINEO. Appunto. Io domando la soppressione delle parole: *senza licenza del Governo.*

L'articolo resterebbe così formulato:

« Sono tenuti come colpevoli di contrabbando: 1° quelli che